



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Delibera Consiglio Comunale n. 55 del 25/11/2013

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Modifica / Integrazione al “ regolamento comunale per l' applicazione dell “ Imposta Municipale Propria – I.M.U. “ - Effetti sul Bilancio esercizio 2013 – Recepimento ai fini dell' esenzione dal SALDO dell' I.M.U. 2013 dell' art. 2-bis, comma 1, D.L. 102/2013 – Legge di conversione n. 124 del 28 Ottobre 2013

Illustra la proposta l'Assessore Spaccini.

Il Consigliere Martinelli dice che si tratta di un argomento interessante perchè è una tematica che ha gravato molto sui cittadini. Dice che ci sono stati molti trasferimenti di proprietà da genitori a figli per evitare l'IMU, pertanto voteranno in modo favorevole.

Il Consigliere Tiradossi dice che è stato lui a proporre questa agevolazione, sottolinea che la scelta è stata utilizzata al massimo, senza inserire limiti di reddito.

Il Consigliere Morbidini dice che bisogna fare tesoro degli errori del passato e che avere una seconda casa non vuol dire essere ricchi, si deve tendere a tenere uniti i contesti familiari. Dice che ringrazia Tiradossi per avere proposto questa scelta.

Il Consigliere Martinelli dice che non bisogna assumere atteggiamenti strumentali in un momento di difficoltà delle famiglie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L.201 del 6.12.2011, convertito in Legge n.214 del 22.12.2011 che all'art.13 comma 1 ha introdotto a decorrere dal 2012, in via sperimentale, fino al 31/12/2014 l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) che sostituisce tra l'altro l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

VISTO il vigente “ Regolamento comunale per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria – I.M.U. “, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 31.10.2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs. 23 / 2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D. L. 16 / 2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D. L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria (unica) –



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

I.M.U. - in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D. L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 12.6.2013 “ Imposta Municipale Propria – I.M.U. “ Determinazione delle aliquote per l' anno 2013;

VISTO il D.L. n. 102 del 31 Agosto 2013 e la Legge di conversione n. 124 del 28 Ottobre 2013;

VALUTATO l' art. 2-bis, comma 1, del D.L. 102 / 2013 (Legge n. 124 / 2013) il quale recita “ *Nelle more di una complessiva riforma della disciplina della imposizione finale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013 limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del D.L.06/12/2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n.214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare alla abitazione principale, ai fini della applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale....omissis..... al quale subordinare la fruizione del beneficio “*

VISTO altresì l'art. 8 comma della Legge n. 124 del 28/10/2013 il quale testualmente recita:
“ *Per l'anno 2013 in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 13 bis del D.l. 06/12/2011 n.214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti di imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune (che deve avvenire entro il 09/12/2013).....omissis... “*

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 147 del 21/11/2013, con la quale nel recepire l'agevolazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 bis del decreto sopra detto, da mandato di predisporre la modifica regolamentare da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dall'art.42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, la determinazione delle aliquote e tariffe rientra nella competenza della Giunta Comunale ad eccezione della determinazione dell'aliquota I.M.U. e dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F.;

ESAMINATO l' art. 8 del regolamento per la disciplina dell' imposta municipale propria (unica) – I.M.U. -, predisposto dal competente ufficio comunale (ufficio TRIBUTI), costituito da n. 21 articoli, che all'uopo viene così integrato con il *punto 4* “ :

ARTICOLO 8 – punto 4

“Sono altresì esenti, per equiparazione, limitatamente alla seconda rata dell'imposta (Saldo anno 2013- 16/12/2013), quegli immobili (ivi comprese le unità pertinenziali) che avendone le caratteristiche ricadono totalmente in quanto previsto nell'art. 2 bis, comma1 del D.L.31/08/2013 n. 102, convertito con Legge 28/12/2013 n. 124 (applicazione dell'Imu alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti);



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

TENUTO CONTO che la modifica del presente Regolamento comunale per l' I.M.U. entra in vigore in corrispondenza della seconda rata IMU, e comunque dalla data di possesso del requisito, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare la suddetta modifica/integrazione al suddetto regolamento relativo all' Imposta Municipale Propria (unica) – I.M.U.;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21.11.2013 e dalla stessa ha avuto esito favorevole;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili espressi dal Responsabile dell' Area Finanziaria, del Patrimonio e dei Tributi, rag.Ivana Faina;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO l'art.52 del D.Lgs.n.446/1997;

VISTO il D.L.35/2013;

RITENUTO positiva, stante il momento economico/sociale del paese, la possibilità offerta dalla Legge di conversione del D.L. 102/20013 (art. 2 – bis, comma) di equiparare all' abitazione principale ed alle sue pertinenze quegli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo dell' imposta a parenti in linea retta entro il primo grado qual' ora gli stessi le utilizzino come abitazioni principali;

VALUTATO e proposto al Consiglio Comunale, in quanto organo competente, la seguente modifica/integrazione al vigente allegato regolamento per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

“ ARTICOLO 8 :

04 Sono altresì esenti per equiparazione, limitatamente alla seconda rata dell' imposta (saldo anno 2013 - 16.12.2013), quegli immobili (ivi comprese le unità pertinenziali) che avendone le caratteristiche ricadono totalmente in quanto previsto nell' art. 2-bis, comma 1, del D.L. 31 Agosto 2013, n. 102, convertito con Legge 28 Ottobre 2013, n. 124. (Applicazione dell' I.M.U. alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti). “

VISTO lo Statuto dell'Ente;

corrispondenza della seconda rata IMU, e comunque dalla data di possesso del requisito, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

VISTO il formulando bilancio di previsione per l'esercizio 2013 in corso di approvazione;

CON votazione favorevole espressa all'unanimità in forma palese

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la modifica / integrazione al “ regolamento comunale per l' applicazione dell “ Imposta Municipale Propria – I.M.U. “ - Effetti sul Bilancio esercizio 2013 – Recepimento ai fini dell' esenzione dal SALDO dell' I.M.U. 2013 dell' art. 2-bis, comma 1, D.L. 102/2013 – Legge di conversione n. 124 del 28 Ottobre 2013:

“ ARTICOLO 8 :

04 Sono altresì esenti per equiparazione, limitatamente alla seconda rata dell' imposta (saldo anno 2013 - 16.12.2013), quegli immobili (ivi comprese le unità pertinenziali) che avendone le caratteristiche ricadono totalmente in quanto previsto nell' art. 2-bis, comma 1, del D.L. 31 Agosto 2013, n. 102, convertito con Legge 28 Ottobre 2013, n. 124. (Applicazione dell' I.M.U. alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti). “

- 2) **Di dare atto** che la modifica regolamentare approvata con la presente deliberazione del Consiglio Comunale entra in vigore in corrispondenza della seconda rata IMU, e comunque dalla data di possesso del requisito, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;
- 3) **Di dare altresì atto** che per quanto non disciplinato dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (unica) – I.M.U..
- 4) **Di pubblicare** , a norma dell'art. 8 comma 2, della Legge 124/2013s. 446/97, la presente deliberazione sul sito istituzionale di questo comune entro il 09/12/2013
- 5) **Ravvisata l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000**, in considerazione del fatto che trattasi di deliberazione da assumere necessariamente antecedentemente all'approvazione dell'assestamento di bilancio, con separata votazione favorevole espressa in forma palese all'unanimità, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.